



Sent. n. 17/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del I° Ref. Andrea Mazzieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **37198** del registro di segreteria, sul ricorso presentato ad istanza del Sig.:

- **XX**, nato a **XX**, il **XX**, residente a **XX**, al **XX**, codice fiscale **XX**, rappresentato e difeso dall'Avv. Marilena Carluccio ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Merine (LE), al C.so Italia, n. 30;

contro:

- **I.N.P.S. - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, codice fiscale 80078750587, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale I.N.P.S. in Bari, alla Via N. Putignani, n. 108.

Oggetto: diritto alla pensione di reversibilità.

Visto il D. Lgs. 174/2016.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Udite, alla pubblica udienza del 9 gennaio 2024, l'Avv. Marilena Carluccio per il ricorrente e l'Avv. Ilaria De Leonardis per l'I.N.P.S.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 11 ottobre 2022, il Sig. **XX** ha dedotto:

i) di essere il figlio della Sig.ra **XX**, titolare di pensione a carico del fondo

CTPS Civili - Gestione Pubblica e deceduta il **XX**;

ii) di aver coabitato con la propria madre e di essere stato totalmente a

carico di quest'ultima;

iii) di essere totalmente inabile al lavoro, sin dall'ottobre 2013, come

accertato nella C.T.U. medico-legale a firma del Dott. Luigi Felling;

iv) che il **XX** ha presentato all'I.N.P.S. di Lecce, Gestione ex-I.N.P.D.A.P.,

una domanda rivolta ad ottenere la pensione di reversibilità;

v) che, in seguito alla visita medico-legale effettuata in data **XX**, l'I.N.P.S.

ha respinto la sua domanda di pensione di reversibilità in quanto "NON

impossibilitato a proficuo lavoro";

vi) di aver interposto, avverso l'illegittima reiezione della propria istanza di

pensione di reversibilità, un ricorso amministrativo rimasto inevaso.

Il ricorrente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: "1. Dichiarare la

illegittimità e, comunque, la infondatezza del provvedimento di reiezione

oggi gravato.

2. Dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere il diritto a

percepire la pensione di reversibilità, per tutto quanto esposto in fatto ed in

diritto.

3. Di conseguenza e per l'effetto, condannare l'INPS, in persona del legale

rappresentante p.t., alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi con

rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione al

soddisfo.

	<i>4. Sempre per l'effetto, condannare l'INPS, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente</i>	
	<i>giudizio, con distrazione in favore del [...] procuratore anticipatario”.</i>	
	2. L'I.N.P.S. si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 24	
	marzo 2023, nella quale ha eccepito l'infondatezza della pretesa attorea, sul	
	rilievo dell'insussistenza del requisito sanitario e dell'omessa dimostrazione	
	dell'ulteriore requisito della vivenza a carico del soggetto deceduto.	
	L'Istituto Previdenziale ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “- <i>nel</i>	
	<i>merito, rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto; - spese</i>	
	<i>rifuse”.</i>	
	3. All'udienza del 4 aprile 2023, questo Giudice ha ordinato all'I.N.P.S. di	
	depositare copia del provvedimento di conferimento della pensione in favore	
	della Sig.ra XX ed ha ordinato all'Agenzia delle Entrate di depositare copia	
	delle dichiarazioni dei redditi del Sig. XX relative agli anni 2019, 2020 e	
	2021.	
	4. L'I.N.P.S. ha depositato la richiesta documentazione con comunicazioni a	
	mezzo p.e.c. in data 6 aprile 2023 ed in data 18 aprile 2023.	
	5. Con comunicazioni a mezzo p.e.c. in data 7 aprile 2023 ed in data 26	
	aprile 2023, l'Agenzia delle Entrate ha rappresentato l'assenza di	
	dichiarazioni reddituali del Sig. XX negli anni 2019, 2020 e 2021.	
	6. All'udienza del 23 maggio 2023, questo Giudice ha disposto	
	l'acquisizione di un parere medico-legale del Collegio Medico Legale presso	
	la Corte dei conti (di seguito indicato anche come “C.M.L.”) sui seguenti	
	quesiti: “Se, alla data del decesso della Sig.ra XX - ovvero il 20 gennaio	
	2021 - sussista, in relazione alle infermità lamentate dal Sig. XX , il requisito	
	3	

	dell'assoluta e permanente impossibilità, per lo stesso, di svolgere qualsiasi	
	attività lavorativa”.	
	7. In data 7 novembre 2023, il Collegio Medico Legale presso la Corte dei	
	conti ha trasmesso il proprio parere medico-legale (prot. n. XX).	
	8. All’udienza del 10 novembre 2023, questo Giudice ha ordinato:	
	- al Comune di Lizzanello (LE), di depositare copia dell’estratto dell’atto	
	di nascita del Sig. XX ;	
	- al Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti, di depositare copia	
	della documentazione eventualmente acquisita nel corso delle	
	operazioni peritali;	
	- al ricorrente, di depositare la documentazione medica richiamata nei	
	punti da 1. a 7. della relazione di consulenza tecnica d’ufficio acquisita	
	dal Tribunale di Lecce nell’ambito del giudizio di accertamento tecnico	
	preliminare rubricato al n. XX .	
	9. Con nota depositata il 13 novembre 2023, il C.M.L. ha rappresentato di	
	non aver acquisito ulteriore documentazione nel corso delle operazioni	
	peritali.	
	10. In data 20 novembre 2023, il Comune di Lizzanello (LE) ha depositato	
	copia dell’estratto per riassunto dell’atto di nascita del Sig. XX rilasciato dal	
	Comune di Lecce.	
	11. In data 23 novembre 2023, la difesa del ricorrente ha depositato la	
	documentazione medica richiamata nella relazione di consulenza tecnica	
	d’ufficio acquisita dal Tribunale di Lecce nell’ambito del giudizio di	
	accertamento tecnico preliminare rubricato al n. XX .	
	12. All’udienza del 5 dicembre 2023, questo Giudice ha assegnato termine al	

	ricorrente per il deposito della documentazione relativa agli accordi	
	economici intercorsi tra il Sig. XX e la Sig.ra XX in ordine alla loro	
	separazione consensuale.	
	13. In data 23 dicembre 2023, la difesa del ricorrente ha depositato la copia	
	del decreto di omologazione della separazione consensuale del Sig. XX dalla	
	Sig.ra XX .	
	14. All'udienza del 9 gennaio 2024, i difensori delle parti si sono riportati ai	
	rispettivi scritti difensivi ed hanno invocato l'accoglimento delle conclusioni	
	ivi rassegnate.	
	Il giudizio è stato, quindi, definito come da dispositivo - letto all'esito della	
	camera di consiglio - di seguito trascritto.	
	FATTO	
	15. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda formulata dal Sig. XX per	
	l'accertamento del suo diritto - quale soggetto maggiorenne inabile alla data	
	del decesso della madre, Sig.ra XX , avvenuta il XX - alla reversibilità della	
	pensione pubblica vantata da quest'ultima come <i>ex</i> dipendente del Ministero	
	della Pubblica Istruzione.	
	16. Deve preliminarmente evidenziarsi che il giudizio pensionistico innanzi	
	alla Corte dei conti non ha struttura impugnatoria e non è preordinato	
	all'annullamento degli atti adottati dall'Amministrazione in relazione al	
	rapporto pensionistico controverso, sostanziandosi piuttosto in una	
	cognizione piena sul detto rapporto e, in quanto tale, estesa a tutte le	
	questioni inerenti l' <i>an</i> e il <i>quantum</i> della pensione, rimanendo esclusa ogni	
	incidenza in merito ad eventuali vizi di legittimità di atti amministrativi (v.	
	Corte dei conti, Sez. Giur. Veneto, 20 gennaio 2017, n. 11).	
	5	

	17. Tanto precisato, il ricorso è fondato e può trovare accoglimento.	
	17.1. Osserva, preliminarmente, questo Giudice che - avendo l’art. 1, comma	
	41, L. 335/1995 esteso alle pensioni pubbliche la disciplina del trattamento	
	pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente	
	nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria - viene in rilievo, oltre	
	alla normativa di cui agli artt. 82 ss. D.P.R. 1092/1973, il regime delineato	
	dall’art. 13 R.D.L. 636/1939, come sostituito dall'art. 22 L. 903/1965, a	
	mente del quale la pensione di reversibilità spetta anche ai figli maggiorenni	
	riconosciuti inabili al lavoro (c.d. “ <i>requisito sanitario</i> ”) ed a carico del	
	genitore al momento del decesso di questi (c.d. “ <i>requisito economico</i> ”).	
	17.2. In primo luogo, si rileva la sussistenza del requisito economico.	
	17.2.1. Come precisato dall’Istituto Previdenziale con la circolare n. 185 del	
	18 novembre 2015, il requisito del carico risulta verificato al ricorrere delle	
	due condizioni costituite, rispettivamente, dallo stato di bisogno del	
	superstite e dal suo mantenimento abituale da parte del dante causa (cfr.	
	Corte dei conti, Sez. Giur. Puglia, 20 novembre 2023, n. 344).	
	17.2.1.1. In particolare, lo stato di bisogno del superstite è determinato dalla	
	sua condizione di non autosufficienza economica con riferimento alle	
	esigenze medie di carattere alimentare, alle sue fonti di reddito ed ai proventi	
	derivanti dall’eventuale concorso al mantenimento da parte di altri familiari.	
	La condizione di non autosufficienza economica sussiste quando il reddito	
	individuale del superstite, dedotti i redditi non computabili per legge, non	
	supera l’importo del trattamento minimo della pensione maggiorato del 30%.	
	Per trattamento minimo deve intendersi l’importo del trattamento minimo	
	mensile di pensione previsto dall’assicurazione generale obbligatoria	
	6	

	della verifica del requisito del carico devono essere anche valutati gli eventuali redditi del coniuge.	
	17.2.1.2. Quanto al mantenimento abituale del superstite da parte del dante causa, tale condizione si desume dall’effettivo comportamento di quest’ultimo nei confronti dell’avente diritto.	
	In proposito assume particolare rilevanza la convivenza, ossia la effettiva comunione di tetto e di mensa.	
	Infatti, per i figli di età superiore a 18 e conviventi è necessario accertare lo stato di non autosufficienza economica, potendosi di norma prescindere dalla verifica del mantenimento abituale.	
	17.2.2. Nel caso di specie, la condizione di non autosufficienza economica del Sig. XX emerge, in primo luogo, dall’assenza di dichiarazioni reddituali negli anni 2019, 2020 e 2021, così come certificato dall’Agenzia delle Entrate.	
	Inoltre, dalla documentazione relativa alle condizioni della separazione consensuale del Sig. XX dalla Sig.ra XX , non risulta il concorso di quest’ultima nel mantenimento dello stesso.	
	Né l’anzidetta condizione di non autosufficienza economica è esclusa dalla titolarità, in capo al Sig. XX , di una pensione di invalidità civile - come comunicato dall’I.N.P.S. con nota del XX - trattandosi di provvidenza economica esente da imposizione IRPEF e, alla stregua dei criteri valutativi di cui alla menzionata circolare I.N.P.S. n. 185 del 18 novembre 2015, non computabile ai fini del superamento del limite reddituale.	
	Inoltre, il requisito della convivenza tra l’odierno ricorrente e la defunta madre, Sig.ra XX , emerge dal certificato di stato di famiglia storico rilasciato	
	8	

	dal Comune di Lizzanello (LE), in data 7 ottobre 2022 nonché dai certificati	
	di residenza degli stessi rilasciati dal detto Ente in pari data.	
	17.3. Sussiste, inoltre, il requisito sanitario.	
	17.3.1. A tal riguardo, viene in rilievo la previsione dei cui all’art. 8 L.	
	222/1984 circa la configurabilità di una condizione d’inabilità in capo alle	
	persone che - a causa di infermità o di difetto fisico o mentale - si trovino	
	nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività	
	lavorativa.	
	17.3.2. In relazione a tale profilo, questo Giudice ritiene di dover aderire -	
	siccome formulate all’esito di un percorso argomentativo logico e coerente -	
	alle conclusioni dell’organo di consulenza, il quale ha ritenuto che: <i>“il</i>	
	<i>ricorrente, alla data del decesso della Sig.ra XX - ovvero il XX, in relazione</i>	
	<i>alle infermità lamentate ed oggettivate dalla documentazione in atti, si</i>	
	<i>trovasse all'epoca cui far risalire l'accertamento, in possesso del requisito</i>	
	<i>dell'assoluta e permanente impossibilità, per lo stesso, di svolgere qualsiasi</i>	
	<i>attività lavorativa”</i> (v. parere medico-legale del C.M.L., prot. n. XX, pagg.	
	6-7).	
	Nello specifico, è dirimente - ai fini dell’accoglimento del ricorso - il rilievo	
	del Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti per cui: <i>“[...] il quadro</i>	
	<i>di poli-patologia sofferto [...] ha esordio all'incirca all'età di 14 anni con la</i>	
	<i>comparsa di un attacco acuto di gotta e deposito di acidi urici a carico della</i>	
	<i>falange ungueale del primo dito del piede sinistro e coinvolgimento</i>	
	<i>successivo bilaterale. Tale artropatia ha presentato carattere di</i>	
	<i>ingravescenza particolarmente rapido e debilitante, tant'è che lo stesso,</i>	
	<i>anche a causa della iperuricemia e dei depositi di acido urico, accusò all'età</i>	
	9	

di soli 20 anni un quadro di ipertensione arteriosa ingravescente e poco rispondente a terapia. A causa dello scadere delle condizioni psicofisiche, anche nella contezza della scarsa possibilità di espressione lavorativa in giovane età, lo stesso venne interessato da un disturbo della sfera psichica trasversale negli anni e rilevato a tutt'oggi nel corso delle operazioni peritali. Nel mese di febbraio 2012 il **XX**, su richiesta prodotta ai fini dell'accertamento dell'invalidità civile, venne convocato presso la Commissione di prima istanza di San Cesario ed ivi riconosciuto invalido al 75%, provvedimento verso il quale il **XX** esperì ricorso presso il Tribunale del Lavoro di Lecce, non ritenendo tale percentuale bastevole a pesare le limitazioni sofferte relativamente all'età (55 anni) ed alla mancata performance mansionale, fattore che ha riccamente inasprito l'oggettività di malattia soprattutto sotto il profilo psicologico relazionale e peggiorato il quadro della artropatia gottosa agli arti inferiori e superiori, fino ad interessare il semplice "passo" e la stazione eretta prolungata, a causa di un irrigidimento importante della flessione estensione dei piedi e la limitazione di presa delle mani bilateralmente fino a perdere quasi del tutto la funzione di pinza "utile" fra primo e secondo dito bilateralmente, così come la capacità funzionale dell'intero arco palmare in articolazione con le quattro dita. A valle del ricorso contro INPS su menzionato, già nell'ottobre del 2013, venne sottoposto ad accertamento tecnico preventivo [...], il CTU ritenne il sottostante quadro menomativo, (8 anni prima della verifica eseguita dalla CMV di Bari condotta l' **XX**):

- artropatia gottosa poliarticolare con riduzione della funzione prensile delle mani (cod. anal. 9303 = + cod. anal. 7213 = 46%);

- cardiopatia ipertensiva (cod. 6441 = 25%);

- disturbo ansioso depressivo (cod. 2207 = 15%).

Capace di determinare una inabilità lavorativa del 100%, come da omologa del precitato Tribunale di Lecce datata **XX**.

[...]

Appare evidente, da quanto sinora rappresentato e dedotto, che il ricorrente risulti essere affetto da circa 30 anni da un quadro polipatologico ingravescente e fortemente limitante la stessa vita di relazione ed in maggior modo l'espressività dello stesso nel mondo lavorativo, anche di natura sedentaria. Quanto sopra appare ben rispondere a quanto disposto all'articolo di legge che disciplina il criterio di verifica dell'inabilità, ossia quella incapacità a svolgere, per impossibilità, qualsiasi attività lavorativa del soggetto, sia essa subordinata o autonoma e quindi disimpegnare ogni e qualsiasi mansione del lavoratore e, di conseguenza, qualsiasi capacità di guadagno, definito dalla Cassazione (26181/2916), non simbolico. Il **XX** presenta, sin dal 2012, difficoltà al passaggio dalla posizione seduta alla stazione eretta, deambulazione difficoltosa e zoppia dopo pochi passi. Mani deformate con sublussazione dell'articolazione metacarpo-falangea del pollice con anchilosi in estensione della metacarpo-falangea dell'indice. Perdita completa della forza di presa bilateralmente e scomparsa, come detto, della pinza, rendendo impossibile la prensione e molto difficoltosa quella digito-palmare, tanto da risultare difficoltosa una firma come la gestione di un semplice foglio di carta. L'artropatia gottosa, con accumulo importante di acido urico ha comportato nel tempo, a livello sistemico una sofferenza renale cronica, con deposito di acido urico nei tubuli ed una

insufficienza mal gestita sia dai farmaci che dall'habitus depresso del
 soggetto, [...] che associata ad una ipertensione arteriosa mal rispondente
 ai farmaci disvela un importante limite nella gestione della quotidianità così
 come una scarsa risposta terapeutica vista la ipo-funzionalità renale. Le
 predette infermità rendono in tal modo impossibile eseguire qualsivoglia
 attività lavorativa anche domiciliare sicuramente dai primi mesi del 2010 ed
 a maggior ragione a far data dalla morte del genitore (20/01/2021) poiché
 l'artropatia gottosa non ha mai posseduto i caratteri della migliorabilità e,
 nel tempo, ha compromesso ogni meccanismo di compenso, rivelando una
 fragilità di fondo personologica suffragata dall'habitus dimesso del
 soggetto, fortemente evidenziato in corso di O.P. ma presente anche ai tempi
 della CTU richiesta dal Tribunale di Lecce.

Pertanto, è parere dello scrivente che il ricorrente, alla data del decesso
 della Sig.ra XX - ovvero il XX, in relazione alle infermità lamentate ed
 oggettivate dalla documentazione in atti, si trovasse, all'epoca cui far
 risalire l'accertamento, in possesso del requisito dell'assoluta e permanente
 impossibilità, per lo stesso, di svolgere qualsiasi attività lavorativa [...]”
 (cfr. parere medico-legale del C.M.L., prot. n. XX, pagg. 4-6).

I rilievi dell'organo di consulenza in ordine alle condizioni di salute del
 ricorrente - e, segnatamente, alla cardiopatia ipertensiva, alla poliartrite
 cronica gottosa ed al disturbo depressivo - trovano riscontro nella
 documentazione medica acquisita agli atti del giudizio.

In particolare, vengono in considerazione - oltre alla perizia del C.T.U.
 nominato dal Tribunale di Lecce - i seguenti documenti:

i) referti di visita specialistica presso la A.S.L. Lecce - Poliambulatorio di

	San Cesario (LE) del XX e del XX , attestanti la sussistenza di	
	cardiopatía ipertensiva;	
	ii) referto di visita specialistica presso la A.S.L. Lecce - Poliambulatorio	
	“Cittadella della Salute” di Lecce del XX , attestante una poliartrite	
	cronica gottosa e la compromissione della funzionalità articolare	
	prevalentemente della spalla destra, del gomito e delle mani;	
	iii) referto di visita specialistica presso la A.S.L. Lecce - Poliambulatorio di	
	San Cesario (LE) del XX , attestante l’iperestensione e la discreta rigidità	
	della MF (articolazione metacarpofalangea) nonché la presenza di tofi	
	gottosi diffusi, l’anchilosi e l’alluce valgo;	
	iv) referto di visita specialistica presso la A.S.L. Lecce - Poliambulatorio di	
	San Cesario (LE) del XX , attestante la presenza di un disturbo	
	depressivo con insonnia.	
	Né l’I.N.P.S. ha formulato rilievi critici sulle conclusioni raggiunte	
	dall’organo di consulenza medico-legale.	
	17.4. Va, pertanto, riconosciuto il diritto del Sig. XX ad ottenere	
	dall’I.N.P.S. la pensione di reversibilità della madre Sig.ra XX , nata a XX , il	
	XX , con decorrenza dal XX , ovverosia dal giorno successivo alla morte della	
	stessa.	
	17.5. I ratei della pensione di reversibilità spettanti all’odierno ricorrente	
	andranno incrementati - a decorrere dalla scadenza di ciascuno di essi - degli	
	interessi legali e, nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale,	
	della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici	
	ISTAT (v. Corte dei conti, SS.RR., 18 ottobre 2002, n. 10).	
	18. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore del Sig.	

	XX - secondo i criteri ed i (derogabili) parametri previsti dal D.M. 55/2014 e	
	ss.mm.ii. nonché tenendo conto del valore della domanda, del grado di	
	complessità delle questioni giuridiche trattate e del numero di scritti difensivi	
	depositati - nella misura di Euro 600,00 (seicento/00) oltre spese generali	
	(15%), I.v.a. e C.p.a., con distrazione alla procuratrice del ricorrente	
	dichiaratasi anticipataria.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n.	
	37198 , così provvede:	
	1) riconosce il diritto del Sig. XX ad ottenere dall'I.N.P.S. - nei limiti di	
	legge - la reversibilità, con decorrenza dal 21 gennaio 2021, della pensione	
	della sua dante causa Sig.ra XX , nata a XX , il XX , nonché a conseguire gli	
	arretrati costituiti dai ratei pregressi maggiorati, a decorrere dalla scadenza	
	dei singoli ratei, degli interessi legali e, nei limiti dell'eventuale maggior	
	importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno	
	secondo gli indici ISTAT;	
	2) condanna l'I.N.P.S. al pagamento delle spese di lite - da distrarre in favore	
	della procuratrice del ricorrente dichiaratasi anticipataria - che si liquidano	
	nella misura di complessivi Euro 600,00 (seicento/00) oltre spese generali	
	(15%), I.v.a. e C.p.a.	
	Così deciso, in Bari, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.	
	Depositata il 25.01.2024	Il Giudice
	Il Funzionario	Andrea Mazzieri
	F.to digitalmente Laura Guastamacchia	F.to digitalmente Andrea Mazzieri
	14	

